

Nuovo accordo Stato-Regioni

Definita la formazione alla sicurezza: modalità e contenuti

I due Accordi tra lo Stato e le Regioni approvati il 21 dicembre 2011 e pubblicati in Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2012 e che entreranno in vigore il 26 gennaio 2012, costituiscono un nuovo punto di partenza per la formazione nell'ambito della salute e della sicurezza sul lavoro. Vediamo le modalità e i contenuti nel dettaglio.

Accordo sui Datori di Lavoro. L'Accordo ha suddiviso i corsi articolandoli in tre diversi livelli di rischio (basso, medio, alto) e conferma la flessibilità necessaria rispetto alla classificazione del rischio aziendale. I quattro moduli previsti in cui si articola il percorso formativo (normativo-giuridico; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; formazione e consultazione dei lavoratori), pur nella differenza delle ore di formazione, sono uguali per tutti. Questo a significare che non devono esserci argomenti trascurati o eliminati dalla formazione di un datore di lavoro.

Accordo per la formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti.

Lavoratori - La formazione è momento qualificante della prevenzione contro gli infortuni. L'Accordo prevede per tutti i lavoratori un percorso formativo articolato in due momenti: una formazione Generale, di base, uguale ed obbligatoria per tutti i lavoratori di tutti i settori delle attività economiche e una successiva detta Formazione Specifica. La Formazione Specifica, a sua volta, è articolata in corsi con ore definite per la classe dei rischio in cui si presta la propria attività (rischio basso, medio ed alto).

Preposti - La formazione del Preposto è una conseguenza progressiva della formazione dei lavoratori. Infatti il preposto, in quanto lavoratore, dovrà svolgere la formazione generale e la formazione specifica e, successivamente, una Formazione particolare aggiuntiva uguale a tutti coloro che svolgono il ruolo preposto.

Dirigenti - La formazione per i Dirigenti è uguale per tutti ed è strutturata in quattro moduli: giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.

«Le misure che riguardano le modalità e i contenuti della formazione, suddivisa in Base e Specifica, non fanno che dare nuove certezze e ulteriore serietà al delicato tema della formazione dei lavoratori, dei dirigenti, dei preposti e dei datori di lavoro» commenta **Alberto Bertolotti**, presidente di Ebiten. *«Se da un lato le imprese dovranno affrontare i costi per attuare i nuovi modelli formativi, dall'altro la migliore formazione garantisce risultati e produce una diminuzione degli infortuni sul lavoro. Abbiamo colto positivamente dunque i nuovi modelli formativi. Nonostante questo rimane l'urgenza di definire i requisiti minimi del formatore ed in tal senso ci sembra che questa sia stata un'occasione mancata. Per questo pare che si sia compiuto un mezzo passo indietro relativamente a due questioni strettamente connesse tra loro: la qualificazione della figura del formatore ed i soggetti formatori».*